

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001



STORICO DELLE MODIFICHE

Rev.	Data	Descrizione della modifica
0	luglio 2017 - dicembre 2017	Prima stesura
1	settembre 2021 - giugno 2022	Revisione completa del documento a fronte di nuova analisi dei rischi eseguite su tutte le attività del Consorzio.

APPROVAZIONI

Rev.	Data	Organi deliberativi e n. Atto
0	mercoledì 31 gennaio 2018	Consiglio di Amministrazione Atto n. 79/774
1	venerdì 1 luglio 2022	Consiglio di Amministrazione Atto n. 107/1215

INDICE

Introduzione

Il Dlgs 08-06-2001 n.231	Pag. 6
Le condizioni di applicazione e la struttura del MOGeC	Pag. 8
Reati indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi	Pag. 9

PRIMA PARTE - ASPETTI CONOSCITIVI

1.1 Il Consorzio di bonifica idraulica: cenni storici	Pag. 12
1.2 La bonifica di oggi e l'equilibrio idrico territoriale	Pag. 17
1.3 Il comprensorio diretto	Pag. 18
1.4 Istituzione e normativa di riferimento	Pag. 19
1.5 Finalità del Consorzio	Pag. 21
1.6 Funzioni del Consorzio	Pag. 21
1.7 La struttura associativa ed organizzativa	Pag. 24
1.8 Governance	Pag. 25
1.9 Le opere, le attività e di processi gestionali economici e finanziari	Pag. 30
1.10 Struttura Consorzio – Organigramma	Pag. 37

PARTE SECONDA - RISCHIO DELLE ATTIVITA', PROCEDURE e DESTINATARI

2.1 Metodologia per l'individuazione delle attività a rischio	Pag. 38
2.2 Risultato analisi valutazione	Pag. 41
2.3 Struttura del Modello	Pag. 50
2.4 Destinatari del Modello	Pag. 52
2.5 Aggiornamento del Modello e dei suoi allegati	Pag. 52

PARTE TERZA - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, FUNZIONI E POTERI

3.1 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): ruolo e requisiti	Pag. 53
3.2 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): nomina, composizione e revoca	Pag. 54
3.3 Modalità di relazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi consortili	Pag. 55
3.4 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo: poteri e funzioni	Pag. 55
3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 57
3.6 Tutela del segnalante	Pag. 58

PARTE QUARTA - FORMAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Formazione del Personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente Pag. 59

PARTE QUINTA – RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

5.1 Rilevazioni delle violazioni per i lavoratori dipendenti Pag. 61

5.2 Rilevazioni delle violazioni per i collaboratori Pag. 62

5.3 Rilevazioni delle violazioni per gli Organi Istitutivi del Consorzio Pag. 62

5.4 Rilevazioni delle violazioni in merito alla segretezza del segnalante Pag. 62

5.5 Rilevazioni delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni
o segnalazioni infondate Pag. 62

PARTE SESTA – ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

6.1 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti Pag. 63

6.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni
e per gli organi del Consorzio Pag. 64

6.3 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti Pag. 64

PARTE SETTIMA – SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti Pag. 66

7.2 Rimprovero verbale o censura scritta Pag. 67

7.3 Sospensione dal lavoro o dalla retribuzione per il periodo minimo
Previsto dal CCNL Pag. 67

7.4 Sospensione dal lavoro o dalla retribuzione per il periodo massimo
Previsto dal CCNL Pag. 67

7.5 Licenziamento con preavviso Pag. 68

7.6 Licenziamento senza preavviso Pag. 68

7.7 Provvedimenti nei confronti dei dirigenti Pag. 68

7.8 Misure nei confronti degli amministratori Pag. 69

7.9 Misure nei confronti del revisore legale Pag. 69

7.10 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori Pag. 69

PARTI SPECIALI

Parte Speciale A:

- Art.24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Art.25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Parte Speciale B:

- Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Parte Speciale C;

- Art. 25 undecies - Reati ambientali.

ALLEGATI:

- Statuto;
- POS;
- Analisi dei rischi 231/01;
- DVR ex Dlgs 81/2008;
- Codice Etico di Comportamento;
- Piano Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza;
- Regolamenti e protocolli tecnici ed amministrativi.

MODELLO ORGANIZZATIVO - Dlgs. 8 giugno 2001 n.231

Introduzione

Il modello organizzativo e di controllo di cui al Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 è lo strumento formale di indirizzo e guida pratica elaborata secondo i principi assoluti di correttezza e trasparenza, per tutte le attività istituzionali, nessuna esclusa, a salvaguardia dell'integrità del Consorzio in generale e, nello specifico, per la prevenzione di eventuali reati commessi da coloro che operando per l'Ente originano vantaggi a favore dello stesso. Il documento delinea i principi ed i criteri di fondo per guidare i comportamenti da seguire nell'ambito professionale che, di fatto, comprende la generalità delle realtà aziendali; interne, esterne, consociate, coniugate e collegate.

L'applicazione del modello è sancita nell'art.11 della Legge n.300 del 29-09-2000, attuato con il Dlgs 08-06-2001 n. 231" *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Pur essendo stata per molto tempo dibattuta l'obbligatorietà applicativa del dispositivo di Legge nei confronti dei Consorzi di Bonifica (Enti Pubblici Economici di natura associativa), attualmente la normativa ne indica chiaramente l'applicabilità, si ritiene quindi opportuno attuarne i dispositivi, anche come occasione di rivisitazione ed analisi dei comportamenti, non solo strettamente etici, da tenere nelle numerose attività. I Consorzi in generale, quelli Lombardi in particolare ed il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana nella fattispecie, dalla sua costituzione, hanno subito una notevole trasformazione, per così dire, evolutiva, di adeguamento alle esigenze territoriali. Le numerose ed importanti innovazioni praticate hanno ricondotto l'ente da funzioni specifiche e settoriali verso mansioni comprensoriali ampie e diversificate. L'azione del Consorzio, infatti, anche se non sempre seguita da un corrispettivo di contribuzione, determina un beneficio territoriale generale ed esteso sostanzialmente a tutto il territorio e ciò a vantaggio non esclusivo dei soci. La stesura del presente documento è quindi, oltretutto un "dovere" normativo, un'opportunità amministrativa e gestionale importante, da cogliere, elaborare con attenzione ed applicare con efficacia, provvedendo di volta in volta ai necessari aggiornamenti. Essendo l'opportunità il criterio di riferimento, va da sé che il lavoro prodotto riconduca ad uno strumento pratico di operatività per il miglioramento dei procedimenti. Il modello organizzativo, gestionale e di controllo, non deve quindi presentarsi come la declinazione delle responsabilità; la finalità non è assolutamente solo quella di individuare le colpe e relativi colpevoli, bensì di cercare una impostazione aziendale che, con la dovuta formazione-informazione-aggiornamento e controllo, favorisca la trasparenza in senso lato anche come consapevolezza del

lavoro o impegno assunto. L'orientamento deve essere non di trovare e punire chi fa male, ma, di facilitare a fare bene indicandone i principi; anche l'azione di controllo dovrà essere esercitata favorendo e segnalando oltre e più delle mancanze, le modalità più opportune per evitarle.

La struttura del Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale relativa ai protocolli previsti per le diverse attività a rischio commissione reato.

La struttura della parte generale del Modello si compone, oltre alla presente introduzione, di sette parti principali:

La prima di natura conoscitiva delle attività del Consorzio, essenziale per la definizione di "cosa" si fa e chi fa "cosa";

la seconda di individuazione delle attività a rischio e analisi delle stesse;

la terza riguardante l'Organismo di Vigilanza;

la quarta inerente alla formazione-informazione ed aggiornamento del personale, degli amministratori e di tutti coloro hanno rapporti continuativi con il Consorzio;

la quinta si riferisce alle rilevazioni delle violazioni;

la sesta concernente l'istruttoria delle segnalazioni violazioni;

la settima relativa al sistema disciplinare.

Sono allegati al Modello: lo Statuto, il POS, l'analisi dei rischi 231/01, il DVR ex Dlgs 81/2008, il Codice Etico di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Regolamenti e protocolli tecnici ed amministrativi.

Il Dlgs 08-06-2001 n. 231

Preliminarmente si introduce il dispositivo di Legge che pone le condizioni e fissa i criteri di stesura e le finalità di applicazione del presente documento. Ovviamente l'illustrazione è limitata ad una sintesi dei contenuti più significativi e, soprattutto, riconducibili ai Consorzi di bonifica in generale e al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana in particolare.

In attuazione di quanto disposto all'art.11 della Legge delega n.300 del 29-09-2000, il Governo ha emesso il Decreto legislativo 08-06-2001 n. 231 di definizione della "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Il D.lgs. 231/2001, fissa, sulla base delle direttive nazionali ed europee, i criteri applicativi

circa la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, nei riguardi di una serie predefinita di reati commessi da soggetti operanti all'interno dell'ente, a vantaggio dell'ente stesso. Pertanto, con il citato provvedimento, viene introdotto il principio di responsabilità "indiretta" (è un termine consapevolmente improprio dal punto di vista tecnico, tuttavia rende conto della natura di coinvolgimento dell'ente) per cui, una azienda, viene ritenuta colpevole per reati e/o illeciti commessi da chiunque agisca in nome e per conto dell'azienda stessa anche in via subordinata e/o sottoposta. L'applicazione avviene in presenza di precisi presupposti, ovvero, i criteri oggettivi e le condizioni di imputazione della responsabilità amministrativa da reato (art.5) sono riconducibili a quanto segue: l'illecito deve essere compreso tra quelli individuati nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01, peraltro più volte integrati con ripetute successive disposizioni legislative (vedasi prospetto riportato a seguire).

-deve sussistere il vantaggio e/o interesse dell'ente in relazione al reato commesso (art.5/1)

-il soggetto/i che commettono il reato debbono appartenere alla struttura dell'ente e possono essere o in posizione apicale (art.5/1a: funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione ecc) ovvero sottoposta o subordinata ai soggetti di cui sopra (art.5/1b); la distinzione è riconducibile alla diversità di assegnazione dei parametri di responsabilità;

- il soggetto/i che commettono il reato non debbono aver agito nell'esclusivo interesse personale e/o di terzi (art.5/2); nella circostanza, quindi, si esclude l'ottenimento di un vantaggio dell'Ente e quindi il coinvolgimento dello stesso.

I quattro punti precedenti, come detto, riguardano i criteri oggettivi individuati all'art.5 che, tuttavia, non sono sufficienti a definire la responsabilità amministrativa. Negli articoli 6 e 7 sono precisati quelli soggettivi di imputazione, rispettivamente per i reati commessi da persone che ricoprono posizioni apicali di cui all'art 5/1a e per quelli invece occupanti posizioni sottoposte e/o subalterne di cui all'art.5/1b, quindi le valutazioni circa il coinvolgimento dell'ente è ricondotta e correlata alle figure che commettono il reato. Tuttavia, il Consorzio può non rispondere del presunto reato. Infatti, se l'illecito è commesso da soggetti di cui all'art.5/1a, il Consorzio non risponde se prova che:

- a) Ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- b) È stato nominato uno specifico organismo, totalmente autonomo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- c) Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di cui al punto a)
- d) L'organismo di cui al punto b) ha adeguatamente svolto i compiti per cui è stato costituito.

Se invece l'illecito è commesso da persone che ricoprono posizioni di cui all'art.5/1b, il Consorzio risulta coinvolto nella responsabilità amministrativa se ha mancato negli obblighi di direzione e vigilanza; detto coinvolgimento viene in ogni caso escluso (viene quindi esclusa l'inosservanza di direzione e vigilanza) se il Consorzio ha efficacemente applicato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al precedente punto a) che deve quindi prevedere delle procedure propedeutiche a dirigere al meglio il personale dipendente e vigilare sull'operato dello stesso.

Le condizioni di applicazione e la struttura del MOGeC

Pertanto, riassumendo, le condizioni di applicazione Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi, sono, oltre ovviamente alla commissione di reato da parte di un soggetto appartenente alla struttura consortile:

-l'appartenenza del reato al catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01;

-il vantaggio e/o beneficio e/o convenienza che il consorzio trarrebbe dalla commissione del reato.

La responsabilità dell'ente permane anche quando l'autore del reato non è identificato o non imputabile, ovvero, il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art.8/1a,b).

In ogni caso adottando ed efficacemente attuando modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati indicati, oltreché l'avvenuta nomina di uno specifico organismo, totalmente autonomo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli stessi, solleva il Consorzio dalla responsabilità amministrativa escludendo inoltre l'accusa di inosservanza di direzione e vigilanza.

Ovviamente il modello organizzativo e gestionale adottato ed attuato deve rispondere a precisi requisiti che sono indicati nel Dlgs 231/2001 art.6 comma 2 alle lettere:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati indicati dal Decreto Legislativo, le così dette attività a rischio, con una valutazione del grado del rischio stesso;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del consorzio in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, a seguito dell'introduzione della L. 179/17 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", è stato modificato l'art. 6 del d.lgs.231/01 introducendo i commi 2-bis, che prevede che i modelli di organizzazione debbano contenere anche:

- f) uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- g) il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante;
- h) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I criteri per l'ottenimento di un documento avente i requisiti che devono appartenere ad un modello adeguato, possono essere estratti da documenti elaborati delle associazioni di categoria (il 231/2001 parla di codici di comportamento art.6/3). Nella fattispecie, anche secondo quanto appreso nei corsi partecipati, la base di elaborazione sono le linee guida di Confindustria, progressivamente integrate ed aggiornate alle disposizioni di Legge.

Reati indicati ex Dlgs n.231/2001

Gli aggiornamenti normativi avvenuti successivamente al 31 gennaio 2018, data di approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta con delibera n. 79/797 del 31 gennaio 2018, hanno apportato aggiunte, modifiche e integrazioni al catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01.

Nel prospetto riportato a seguire, vengono elencate tutte le famiglie di reati considerate dalla legge in materia, con evidenziazione degli aggiornamenti normativi che si sono susseguiti, aggiornati all'ultimo provvedimento considerato, ovvero la legge 22 del 9 marzo 2022, così definiti: l'articolo del Dlgs 231-2001, il tipo di reato e il dispositivo di Legge che ha modificato la prima edizione del Dlgs stesso. Il prospetto verrà utilizzato successivamente per l'identificazione delle attività a rischio in relazione al reato stesso.

Dlgs 231/01	Descrizione del reato o famiglia di reati	Integrazioni, aggiunte o modifiche
--------------------	--	---

Art.24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020
Art.24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019
Art.24-ter	Delitti di criminalità organizzata	articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
Art.25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
Art.25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016
Art.25-bis1	Delitti contro l'industria e il commercio	articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
Art.25-ter	Reati societari	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017
Art.25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
Art.25-quater1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
Art.25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016

Art.25-sexies	Reati di abuso di mercato Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 modificato dal DLgs.n. 107/2018
Art.25- septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
Art.25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014
Art.25-octies.1	Delitti in materia di pagamento diverso dai contanti	articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021
Art.25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
Art.25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
Art.25-undecies	Reati ambientali	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
Art.25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161
Art.25-terdecies	Razzismo e xenofobia	articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
Art.25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019
Art.25-quinquedecies	Reati Tributari	articolo aggiunto dalla L. n.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale	Rev. 1 del 01/07/2022
---	---	--

		157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
Art.25-sexiesdecies	Contrabbando	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	L. n. 9/2022
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	L. n. 9/2022
	Reati transnazionali	L. n. 146/2006

PARTE PRIMA - ASPETTI CONOSCITIVI

1.1 Il Consorzio di bonifica idraulica: cenni storici

La ragione principale che giustifica questa prima parte, introduttiva di un argomento dissimile, almeno apparentemente, è di natura conoscitiva, tanto delle funzioni, quanto e soprattutto, di come e con quale organizzazione si espletano le funzioni stesse. La natura complessa dell'operatività consortile, altresì poco conosciuta anche all'interno dell'area contributiva stessa, ovvero di coloro che ne beneficiano, riconduce alla necessità di soffermarci brevemente sul tema per dare evidenza di una attività sicuramente più praticata che conosciuta. Del resto, la sostanza del presente lavoro si basa sulla operatività aziendale ovvero: *cosa si fa, chi fa cosa e come lo fa o dovrebbe farlo*. Una conoscenza necessaria a chi deve amministrare, dirigere, istruire, vigilare, apprendere, applicare, controllare e, si spera non avvenga mai, giudicare.

Consorzio di bonifica idraulica. Di cosa si tratta? Di cosa si occupa? I vocaboli "consorzio" e "idraulica" sono termini comuni il cui significato non deve certamente essere spiegato. Alla parola "bonifica" invece, l'interpretazione collettiva, per lo più, attribuisce un'accezione collegata alla eliminazione di una contaminazione ambientale, in quanto riferita alla funzione propriamente originaria della bonifica idraulica, caratterizzata dalla trasformazione di paludi ed acquitrini con la finalità sanitaria prima ancora di un recupero a scopo produttivo quasi sempre di natura agricola.

L'etimologica del verbo "*bonificare*" riconduce alla espressione latina "*bonum facere*", che può essere tradotto in "*fare bene*", ovvero, "*rendere buono*". È questa l'interpretazione antica che veniva data alla complessa e, a volte, inutile fatica di prosciugamento di aree acquitrinose, attività che, direttamente connessa alla occupazione di nuovi spazi, è da sempre premessa e prologo dei movimenti di popoli, del loro sviluppo e della loro stabilità. Emerge infatti che, ad ogni società

predominante in determinate aree climatiche, corrisponde la caratteristica di possedere l'arte nel controllo delle acque e nella difesa e produttività del suolo; premessa fondamentale per l'espansione verso terre completamente esposte agli eventi metereologici ed idrologici.

La civiltà di Roma, è noto, si è distinta per le conquiste di invincibili eserciti, per l'occupazione e la organizzazione civile e giuridica di uno straordinario impero, unico per estensione e qualità infrastrutturale. Chi non conosce la straordinaria rete viabilistica? Tuttavia (questo aspetto è meno noto) la peculiarità che ha accompagnato e seguito le imprese di questa straordinaria civiltà l'essere stati degli eccellenti bonificatori; conoscevano infatti, molto bene per l'epoca, l'arte dell'ingegneria civile. Una necessità tecnica ed operativa per costruire ponti su fiumi e paludi, indispensabili per assicurare continuità alla rete stradale, edificare avamposti difendendosi con le acque, erigere porti difendendoli dalle acque. Oltre 2000 anni or sono, all'epoca delle guerre puniche, l'attuale suolo italico era occupato, discontinuamente o permanentemente, per ~1/3 da acque dolci o marine. La natura faceva il suo corso ovviamente, dominando le terre che, in particolare lungo i laghi, fiumi ed i litoranei, risultavano per lo più emergere qua e là, in una sorta di arcipelago continentale. L'entro terra marino era, per diversi chilometri, occupato dalle acque stagnanti dovute al naturale disordine idrico di deflussi liberi di allagare i suoli più depressi, sottesi dall'oscillare delle maree. Così come le riviere fluviali e le aree connesse agli immissari lacuali, caratterizzati dalla alternanza tra terre emerse ed acquitrini in un disordine idrico scandito dagli eventi climatici. La crescita demografica e la contestuale evoluzione della pratica agraria, ha necessariamente spinto alla occupazione anche questi suoli "difficili", il prodotto della terra era quindi determinato, più che dalla capacità dell'agricoltura, dalla clemenza degli eventi naturali e/o dall'attitudine nel difendersi dagli stessi.

Anche il nostro comprensorio, per parlare di circostanze che ci appartengono direttamente, era una terra contraddistinta da grandi estensioni di acquitrini alimentate da acque più o meno "vive" e profonde. Lago Gerundo ed antico corso del Po formavano un "mare" comune che si estendeva con ampiezza dall'attuale Treviglio fin oltre l'odierno territorio emiliano; la palude caratterizzava l'area, occupando gran parte dei suoli (~1/3).

La circostanza che sembra abbia originato la prima occupazione organizzata, è stata l'assegnazione di terre (anche dei suoli lodigiani) ai combattenti reduci romani. Questi soldati oltre che abili combattenti erano, per necessità, diventati abili genieri esperti nell'arte dell'ingegneria civile e nelle tecniche di drenaggio e di difesa idraulica.

L'evoluzione naturale idrogeologica ed il favorevole andamento climatico di quelle epoche hanno verosimilmente favorito l'opera di bonifica. Per bravi che fossero infatti i genieri romani, più di tanto non avrebbero potuto contro le forze degli eventi alluvionali. Tecniche conosciute e tecnologia disponibile erano comunque insufficienti per assicurare una efficace difesa del suolo dal ritorno delle acque. Sapevano costruire efficienti terrapieni e robuste arginature, conoscevano l'arte del drenaggio canalizzato che permettevano di effettuare le colmate delle terre depresse, ma crediamo sia stata la spontanea regressione delle acque verso il centro delle valli fluviali che ha significativamente agevolato l'opera dell'uomo.

Irrigazione e bonifica idraulica sono due funzioni di origine contestuale ed interdipendenti. La bonifica, comunque, è preludio o conseguenza dell'irrigazione, atto artificiale che, esalta a dismisura la fecondità delle terre; terre che, con il progredire dell'arte di distribuire le acque sui suoli, già a quei tempi dovevano essere apprezzabilmente produttive. La constatazione del successo produttivo sembra aver dato propulsione all'imprenditoria agraria dell'epoca: nuove bonifiche, nuovi campi da coltivare, ulteriori necessità di acque e quindi esecuzione di successive opere di adduzione dai fiumi. La necessità anche di far defluire, dopo l'irrigazione, le acque di scolo verso recapiti di idonee caratteristiche ha indirizzato gli ingegneri di allora verso la razionale ed economica scelta di utilizzare le esistenti opere di canalizzazione costruite nella precedente fase di bonifica. Da quel momento si determina la virtuosa connessione organizzata tra bonifica ed irrigazione, tra distribuzione e drenaggio, ovvero, "*portare acqua*" e "*portare via acqua*" che determinano la sostanza del mantenimento dell'equilibrio idrico territoriale. Tuttavia, verosimilmente, come del resto ancora oggi avviene, ad ogni manifestazione meteorologica significativa, le acque tendevano per natura a riappropriarsi dei propri spazi, rioccupando le terre che avevano abbandonato più o meno spontaneamente. Gli straripamenti dei corsi d'acqua avevano effetti rovinosi e questa è una delle ragioni per cui gli antichi insediamenti, quelli stabili, in muratura, erano ubicati prevalentemente su terre altimetricamente meno esposte alle inondazioni.

L'epoca delle invasioni e del dominio barbarico segnava una regressione generalizzata dell'assetto strutturale e della organizzazione nell'uso e nella difesa del suolo con l'abbandono della campagna e il degradarsi delle opere di bonifica ed irrigazione. Una apprezzabile ripresa avvenne a partire dal basso medio evo prevalentemente per opera delle organizzazioni monastiche. Furono le tecniche di drenaggio e di irrigazione che favorirono il ciclo vegetativo; sembra che proprio dalle nostre parti i monaci Cistercensi abbiano prosciugato per primi le paludi della bassa e sperimentato la famosa irrigazione jemale (invernale) che consente di disporre di foraggio fresco per quasi tutto l'anno (la marcita o prato marcitorio). L'acqua così come portata doveva ovviamente essere smaltita e spesso

i recapiti più confacenti, per giacitura, capienza degli alvei e funzionalità proprie erano i canali di bonifica, in precedenza scavati con l'intento di drenare i suoli per renderli coltivabili. La antecedente rete di bonifica, originariamente fine a se stessa, si coniugava a quella irrigua e di scolo anche dei reflui urbani, asservita in una azione sinergica di funzionalità complessiva: irrigua, igienica e di sicurezza idraulica. Un ulteriore passo verso la modernità.

Un problema che si presentava con frequenza era quello della "regolazione", ovvero poter controllare e mantenere nel tempo la voluta quantità di acqua, condizione quest'ultima non di facile soluzione. Con l'espandersi delle coltivazioni e dei centri residenziali divenne altresì necessario dare un minimo di organizzazione all'esercizio e alla manutenzione delle opere eseguite, problema che venne risolto con la costituzione di organismi operativi formati da tecnici, operai ed addetti alla distribuzione i cui costi venivano sostenuti in base al "beneficio" che poteva essere commisurato all'acqua scaricata od utilizzata, ovvero, alla estensione dei terreni sottesi dal sistema di irrigazione e/o drenaggio. Una organizzazione sinergica primitiva ma già allora efficace tra il reticolo distributivo e quello di smaltimento idrico rurale che si integrava con le necessità civili di smaltimento dei reflui urbani e, in caso di evento meteorico, anche pluviali. Un antico sistema che, nella sostanza funzionale, esiste tutt'ora. Si trattava tuttavia di organizzazioni autonome escluse da un contesto idrografico definito e quindi scarsamente efficaci. In uno stesso bacino, infatti, l'efficienza ed il successo nel controllo delle acque è determinata anche da chi sta a monte o valle.

Le prime specifiche organizzazioni destinate al mantenimento delle opere idrauliche di territori bonificati vanno fatte risalire successivamente al XV secolo. In Toscana lungo l'Arno e sul litoraneo. Nel Lazio sul Tevere e lungo il mare. Nel Mantovano molte terre prosciugate portano ancora oggi il nome dei Gonzaga, così come in Romagna quello degli Estensi. La repubblica Veneta bonificava e rendeva vivibile estesi territori litoranei tra il Po e l'Adige. Erano epoche in cui aree di diverse migliaia di ettari, in un'unica soluzione, venivano prosciugate, difese dal ritorno delle acque, coltivate. Le valli naturali dei grandi fiumi di pianura venivano occupate, così come le fasce del litoraneo marino sia lungo le coste del Tirreno che quelle dell'Adriatico.

Tutte queste esperienze, estranee tra loro, avevano in comune la metodica di mantenimento delle nuove terre, sulle quali venivano infatti costituite delle specifiche organizzazioni di natura associativa per l'esercizio e la manutenzione delle opere idrauliche di governo delle acque e di difesa dalle acque; alle nuove comunità che si stabilivano nelle terre bonificate competeva l'onere del mantenimento delle opere e della relativa struttura operativa. Se da un lato le nuove terre erano considerate un fondamentale valore aggiunto per l'economia del territorio, dall'altro, fin da allora, era ben nota la

condizione che il mantenimento di queste stesse terre non potesse prescindere da una cura e da una difesa straordinaria della loro condizione "innaturale". Erano e sono tutt'ora terre artificiali, manufatte contro la condizione fisica d'origine: terre idraulicamente "difficili" che richiedono una conduzione ed una manutenzione particolare ed organizzata.

Con l'unità d'Italia far coesistere, in un quadro giuridico generale, numerose realtà diverse, è stato certamente un grande sforzo tutt'ora in corso. Anche in questa parte di storia, pur nella diversità che caratterizza il nostro Paese, si distingue ancora una volta l'organizzazione consortile, che sopravvive, anzi si rafforza, quale istituzione di auto governo, espressione pratica ed antica del concetto di sussidiarietà.

L'invenzione della macchina idraulica ha rappresentato un passo fondamentale nella alterna competizione con le acque. Sollevare le acque rende infatti possibile occupare e difendere terreni depressi, anche di diversi metri, rispetto al livello delle piene e delle maree, in ogni condizione idrologica al contorno. Dall'unità d'Italia in poi si consolida, nella legislazione e nell'uso tecnico comune, la parola bonifica, per definire l'insieme delle opere ed adempimenti, (giuridiche, tecniche, amministrative) necessarie per la gestione delle aree strappate alle acque. Dell'epoca resta fondamentale, a livello nazionale, il Regolamento per la gestione dei canali di bonifica, tutt'ora valido, approvato con R.D. 8-05-1904 n° 386, nonché l'emanazione del R. D. 13-02-1933 n° 215 " norme per la bonifica integrale ", che per primo, in un quadro generale completo, raccoglie la plurifunzionalità dell'azione della bonifica in un contesto complessivo che riguarda, direttamente o meno, la gestione delle acque con: l'irrigazione, il drenaggio, la sicurezza idraulica e via dicendo. L'epoca fascista ha caratterizzato le recenti bonifiche nazionali, le ultime grandi opere di occupazione dei terreni acquitrinosi. Lungo i litorali, i fiumi, i laghi. Del resto, erano fortemente sentite due necessità: la colonizzazione di nuove terre per aumentare la produzione agricola nazionale e ridurre l'immigrazione, nonché il contenimento delle epidemie malariche; l'attuale struttura della parte bassa del nostro territorio risale a quella epoca.

All'opera di acquisizione e trasformazione delle aree con l'esecuzione di grandi opere, sono seguiti i periodi di presidio e di mantenimento della sicurezza idraulica che ha favorito la stabilizzazione antropica, prima rurale e quindi industriale, residenziale ed infrastrutturale. Negli anni Settanta del secolo scorso, con l'istituzione delle Regioni, la bonifica è stata fra le prime materie trasferite. Lo scenario nazionale è stato e rimane infatti estremamente eterogeneo, serviva quindi una politica specificatamente destinata alle differenti situazioni idrografiche, idrologiche, idrogeologiche ed

idrauliche che caratterizzano il Paese. Ogni Regione ha legiferato in proposito con approcci e metodologie differenti, in relazione al proprio assetto territoriale e alle proprie priorità. Unica costante, la costituzione all'interno di un comprensorio idraulicamente definito, di un Consorzio di Bonifica. Ente di natura associativa locale che gestisce le opere in una sorta di auto "governo-mantenimento" a difesa idraulica del territorio. Ancora una volta la antichissima istituzione di natura sussidiaria, già funzionante nel medio-evo, regge al tempo e alle riforme. L'agricoltura, in ogni regione, rimane l'attività prevalente di riferimento dell'azione della bonifica e questo in virtù di una precisa logica di presidio territoriale e di tradizione.

1.2 La bonifica di oggi e l'equilibrio idrico territoriale

All'opera di acquisizione e trasformazione delle aree con l'esecuzione di grandi opere sono seguiti i periodi di presidio e di mantenimento della sicurezza idraulica che hanno favorito la stabilizzazione antropica, prima rurale e successivamente infrastrutturale, produttiva industriale, residenziale e commerciale. "Mantenere buono" è quindi l'accezione che attualmente identifica la funzionalità della bonifica. La funzione della bonifica integrale moderna, quella attuale, si è confermata e consolidata, sul modello olandese e statunitense, come servizio al territorio arricchendosi con numerose nuove funzioni di natura produttiva ed ambientale.

Il trasferimento delle competenze alle regioni ha consentito l'emanazione di Leggi e l'organizzazione di strutture specificatamente rivolte alla azione territoriale, definendo nuovi perimetri consortili entro ambiti idrografici definiti, in cui, sulla base della sussidiarietà e dell'auto governo, provvedono amministrativamente, tecnicamente ed economicamente al mantenimento delle proprie opere idrauliche. In sostanza una "*difesa di se stessi*". I Consorzi di bonifica sono organizzazioni quindi che gestiscono "l'idraulica interna", cioè quella relativa al reticolo specificatamente funzionale al bacino idrografico connesso al comprensorio, assicurando: manutenzione, presenza sul territorio rurale, presidio delle piccole e grandi opere idrauliche utili per il territorio rurale stesso, per le infrastrutture e per i relativi insediamenti antropici: città, paesi, centri produttivi, centri commerciali. Si tratta di una operatività diretta, ovvero, dell'insieme di innumerevoli adempimenti che, immediatamente all'occorrenza e/o quotidianamente, seguono come pronto intervento alle funzioni di presidio e controllo, risultando fondamentali per la difesa e la salvaguardia del territorio; l'insieme di queste funzioni può essere definito il "*governo delle acque*" superficiali interne ad un comprensorio idraulicamente e, più in generale, idrologicamente autonomo.

In una prospettiva forse più scientifica, l'azione attuale del Consorzio di bonifica è vista come un servizio al territorio finalizzato al mantenimento "dell'equilibrio idrico" nel territorio stesso, nel quale infatti, la quantità di acqua presente non è mai quella desiderata bensì: è in difetto o in eccesso. La pratica irrigua è la più antica azione di apporto di acqua al territorio. La bonifica idraulica, con la rete di scolo e gli impianti di sollevamento è la più classica azione per smaltire l'eventuale eccesso che può essere dovuto a eventi meteorici oppure a livelli di falda affioranti. Su queste due originarie funzioni si mantiene tutt'ora l'intero sistema: in particolare, nei momenti in cui si manifestano eventi eccezionali (siccità o alluvioni) la funzione del sistema irriguo idraulico è quella di mantenere il territorio sotteso in uno stato di normalità, pur con condizioni idrologiche eccezionali.

In ogni comprensorio è prevista una Istituzione di carattere consociativo tra coloro che vivono direttamente il territorio rurale ed urbano. Un ente pubblico economico di auto governo di natura associativa. Sono infatti consorziati tutti i proprietari di immobili e coloro che beneficiano dell'utilizzo delle acque o/e della funzione idraulica di smaltimento delle stesse. Il costo della gestione, progettazione, manutenzione e costruzione di tutte le opere ed adempimenti che direttamente od indirettamente coinvolgono il governo delle acque o, come visto, il mantenimento dell'equilibrio idrico, viene ripartito in base al grado di beneficio che lo stesso servizio apporta ad ogni consorziato.

1.3 Il comprensorio diretto

Il comprensorio direttamente gestito (una parte dei sottendimenti irrigui si trovano in destra Lambro in provincia di Pavia nel comprensorio del consorzio Est Ticino Villoresi) può definirsi come quel lembo di pianura che si insinua tra i fiumi Adda e Lambro, da Cassano al Po, con una superficie di ~730Km². Il perimetro complessivo è di 226,25 Km di cui ben 208,40 di natura idrica. Sono 69 i comuni territorialmente presenti, di cui 13 in provincia di Milano (62,49Km²) 53 in provincia di Lodi (661,10Km²) e 3 in quella di Cremona (3,31Km²).

La popolazione residente, all'ultimo censimento, è di ~290.000 unità; la densità media risulta quindi di poco < a 400 ab/km², in ogni caso generalmente sempre < 1000 ab/km².

La connotazione territoriale è ancora fortemente caratterizzata da una spiccata "ruralità" sia morfologica che paesaggistica, interrotta dal passaggio di alcune grandi vie di comunicazione (A1; Tav Mi-Bo; Tav Ve-To; Bre-Be-Mi e da ultima la Teem) e da alcuni estesi centri logistici e commerciali di realizzazione relativamente recente. La città più popolata che appartiene all'area consortile è Lodi,

seguono Codogno, Cassano d'Adda, Casalpusterlengo e Paullo, tutti centri urbani con popolazione > a 10.000 abitanti.

In ogni caso la specificità del territorio consortile trae origine dal rapporto che intrattiene con l'acqua e il relativo reticolo artificiale. Trattasi di un peculiare connubio fondamentale per la sopravvivenza di entrambi (acqua e territorio) comune ad altre parti della Lombardia, ma, nella fattispecie, espressa in tutte le forme possibili, ovvero, per così dire, un connubio generale e generalizzato. Vivere il nostro territorio è infatti esistere per l'acqua e nonostante l'acqua.

1.4 Istituzione e normativa di riferimento

Il Consorzio è formalmente operativo dal 1-1-1990, in applicazione alla Legge Regionale 26-11-84 n. 59 riguardante il riordino dei Consorzi di Bonifica, con cui la Regione Lombardia, per la prima volta, ha classificato autonomamente di bonifica tutto il proprio territorio di pianura escludendo quindi le sole le aree montane. Prima di allora la classificazione di bonifica e le relative aree contributive erano circoscritte ai territori bassi del Po, in prevalenza di Mantova e Cremona. Più a ovest era operante la Bonifica della Bassa L. in provincia di Lodi tra foce Lambro ed Adda in Po (20.000ha tra scolo meccanico alternato, scolo a gravità e irrigazione) e quella del bassa Pavese, appunto, in provincia di Pv subito a monte della immissione del Lambro in Po (5.000ha tra scolo meccanico alternato, scolo a gravità ed irrigazione).

Nell'allora comprensorio n° 8, con atto costitutivo emesso con D.P.G.R. n. 21157 del 12-10-89, è stato istituito il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, come unione dei territori e delle funzionalità di 13 enti già operanti: (1 di bonifica, sei di miglioramento fondiario e sei di irrigazione).

Ora il comprensorio è il n.3, attualmente organizzato e gestito secondo il titolo VII della lr 05-12-2008 n.31 che sancisce le "disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione" istituendo, in ciascun territorio un ente pubblico economico di natura associativa. Al Capo II art. 78 comma 3 della citata lr si prevede la ripermetrazione dei comprensori, avvenuta secondo l'odierno assetto con D.G.R. n. IX/2994 del 08-02-2012. Rispetto al perimetro originario stabilito nel 1989 il nostro comprensorio è rimasto praticamente immutato. Fanno parte del consorzio i proprietari pubblici e privati degli immobili ubicati nel comprensorio, ovvero, tutti coloro che sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all'art.90 della lr 31/2008. Specificatamente nel nostro Consorzio sono utenti tutti i consorziati tradizionali storici (irrigui, di bonifica e proprietari urbani) nonché quelli aggregati (in genere per un

uso extra agricolo) e tutti gli utilizzatori (diretti ed indiretti) delle acque, della rete idrica superficiale e delle relative opere; in sostanza tutti coloro che traggono un beneficio dalle opere consortili e quindi, come tali, contribuiscono in proporzione al beneficio stesso.

L'ente deve istituzionalmente provvedere alla gestione, manutenzione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed in generale al "governo delle acque" e alle relative connessioni che esso comporta, assumendo inoltre le funzioni di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13-02-33 n. 215 e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle di utilizzazione idrica relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile.

In pratica la specifica normativa regionale, confermando la pubblica rilevanza dell'attività di bonifica quale strumento essenziale permanente per la sicurezza idraulica del territorio e l'uso razionale plurimo della risorsa idrica, consolida i principi connessi con la funzionalità del drenaggio e della distribuzione, ampliando le competenze dei consorzi verso tutte le attività che riguardano l'uso dell'acqua superficiale. Pertanto, ai tradizionali ambiti dello scolo, della irrigazione e della difesa del suolo, a cui si sono aggiunti, in un passato più recente, gli utilizzi idroelettrici, termoelettrici, ittiogenici e ricreativi, vengono affiancate numerose competenze strategiche tra cui:

1. promozione, realizzazione e concorso di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque
2. promozione, realizzazione e concorso di azioni di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione in conformità a quanto previsto all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 11-05-99 n°152
3. realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali
4. attuazione e promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione
5. progettazione e realizzazione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali
6. progettazione e realizzazione di opere di protezione civile e di navigazione
7. progettazione e realizzazione di opere di difesa del suolo
8. progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica
9. gestione del reticolo minore per conto dei comuni e del reticolo principale per conto della regione con assunzione di progettazione ed esecuzione delle relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché possibilità, sugli stessi reticoli, di convenzionarne il servizio di piena e la funzione di polizia idraulica

10. gestione di alcune utenze irriguo-idrauliche comprensoriali per conto di privati su canali che funzionalmente appartengono al reticolo di bonifica ed irrigazione ma che distribuiscono e/o drenano acque su percorsi in cui è costituita una servitù di transito di acquedotto. Queste utenze sono amministrare anche da regolatori privati secondo principi di natura condominiale.
11. Espletamento della funzione di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo con funzionalità di bonifica.

1.5 Finalità del Consorzio

Le finalità sono esplicate all'articolo 3 dello Statuto Consorziale così come di seguito riassunto:

Il Consorzio opera, in esecuzione di quanto ad esso attribuito dalle norme statali e regionali, ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

1.6 Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008 e della l.r. 4/2016, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di avute in concessione dalla Regione;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi;
- d) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi

d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d)-bis) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;

d)-ter) la manutenzione diffusa del territorio;

e) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

f) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;

g) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia o alla Città Metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n.14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

g) bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') e relativi provvedimenti attuativi;

h) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;

i) allo studio anche con altri Enti, società e privati della utilizzazione idroelettrica comprensoriale e alla eventuale realizzazione delle possibili centrali idroelettriche;

l) progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;

m) svolgimento nel comprensorio di funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;

n) provvede:

- alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
- al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l. r. 31/2008;

o) al concorso attraverso eventuali appositi accordi di programma con gli enti territoriali locali, Provincia, Comuni e Parchi, nello studio e nella collaborazione per la realizzazione di interventi richiedenti un adeguamento delle strutture idrauliche interessanti le aree comprensoriali;

p) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:

- la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

q) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;

r) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;

s) tutte le altre funzioni al Consorzio attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPo, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni;

t) può stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;

- u) può altresì stipulare apposita convenzione con gli enti locali pubblici e privati, per la progettazione, direzione, esecuzione e sicurezza di opere pubbliche, nonché la gestione delle procedure di gara d'appalto pubblico annesse, in qualità di Stazione appaltante;
- v) può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado.

1.7 La struttura associativa ed organizzativa

Lo statuto, di cui all'art. 81 della lr 31/2008 e alle linee guida della dgr IX/3399 del 9 maggio 2012, è stato adottato dal CdA Consortile con delibera 42/419 del 2 luglio 2012 ed approvato dalla Regione Lombardia con Dgr n.IX/74156 del 10 ottobre 2012. È lo strumento interno che delinea gli aspetti associativi l'organizzazione e la struttura aziendale.

Con cadenza quinquennale, tutti gli aventi diritto, ovvero tutti i soci di cui al precedente punto, possono partecipare alle elezioni dei propri rappresentanti al Consiglio di Amministrazione, disciplinate dallo specifico procedimento di cui al RR n.1 dell'8 giugno 2012. Al fine di assicurare un'ampia rappresentatività, gli aventi diritto sono divisi in tre fasce in relazione alla diversa entità contributiva. La rappresentanza di ogni fascia al CdA, con un minimo di due, è proporzionale al rapporto tra l'entità contributiva della fascia stessa e il totale della contribuzione consortile. Le elezioni di cui sopra determinano dodici componenti eletti facenti parte del Consiglio di Amministrazione, con la garanzia, come detto, che ogni una delle tre fasce di contribuzione sia rappresentata almeno da due consiglieri sui dodici eleggibili. Il CdA viene definitivamente costituito in quindici consiglieri, con la nomina di altri tre rappresentanti: due rispettivamente dei comuni e province territorialmente compresi nel comprensorio consortile ed un terzo di designazione Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto dei soli rappresentanti eletti, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Comitato Esecutivo, composto dai due precedenti a cui si affianca un consigliere. Il Comitato, contrariamente al Presidente ed al CdA, non è organo consortile, non ha infatti potere deliberativo essendo la sua funzione circoscritta alla formulazione di proposte e pareri limitatamente ad alcuni argomenti.

Completa la composizione degli organi consortili la figura del Revisore Legale, nominato direttamente dal Consiglio Regionale; esso esercita il controllo amministrativo, finanziario e di legittimità degli atti.

Quindi Consiglio di Amministrazione, Presidente e Revisore Legale, ognuno per le loro competenze, sono Organi consortili che sovrintendono alla amministrazione dell'Ente.

Nel successivo paragrafo si è provveduto a dettagliare maggiormente la descrizione di ogni singolo organo.

La struttura operativa agisce tramite l'organico effettivo composto attualmente da 35 persone, è organizzata in tre aree con altrettanti Dirigenti responsabili; questi rispondono al Direttore Generale che a sua volta risponde direttamente al Presidente ed al CdA. La struttura delle aree è distinta come segue (vedasi anche schema grafico riportato a seguire):

– TECNICA SCIENTIFICA.

- Esercizio manutenzione territorio alto.
- Esercizio manutenzione territorio basso.
- Studi ricerche progetti opere.
- Acqua ambiente territorio rurale.
- Monitoraggio previsione ed allerta idrometeo.

– CATASTO CONCESSIONI PATRIMONIO SICUREZZA SERVIZI INFORMATIZZATI.

- Patrimonio, Catasto e Concessioni.
- Sicurezza e servizi informatizzati.

– AMMINISTRATIVA.

- Segreteria affari generali.
- Contabilità bilancio.

1.8 Governance

Gli organi del Consorzio sono: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Revisore Legale.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui 12 eletti dagli aventi diritto al voto consorziati, 1 rappresentante dei Comuni ricompresi nel comprensorio, 1 rappresentante delle province ricomprese nel comprensorio e un rappresentante della Regione come indicato all'art. 7 dello statuto del Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato Esecutivo;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore Legale;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 LR 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico del Consorzio;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;

- v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- bb) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- cc) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;
- dd) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
- f) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- g) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

h) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Revisore legale

Il Revisore legale nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo;
- f) In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore Legale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima;
- g) Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore Legale segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Nella struttura consortile è presente anche **il Comitato Esecutivo** composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un consigliere. Formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) alle materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
- h) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.

Altre figure di governance

Accanto agli Organi sopra indicati, si pongono altre figure di governance e controllo quali:

- a. Il **Direttore Generale e Dirigenti**: La responsabilità dell'intera struttura del Consorzio è in capo al Direttore Generale. All'intera organizzazione del Consorzio sovrintende il Direttore Generale che ne dirige, coordina e sorveglia il funzionamento. Egli collabora in via immediata con il Presidente ed il CdA verso i quali risponde del proprio operato. Contribuisce, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente. Ha poteri di supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio.
La direzione delle aree operative è affidata a rispettivi Direttori di area. Dell'andamento della propria area ogni Direttore è responsabile direttamente nei confronti del Direttore Generale, coordinando l'attività dei settori operativi, assicurandosi che i compiti assegnati ai medesimi siano svolti nel modo più efficace ed opportuno, nonché nel rispetto delle norme di legge e regolamento.
- b. Il **Datore di lavoro** ai sensi del D.lgs. 81/08: Il Datore di lavoro è individuato dal Consiglio di Amministrazione nei membri che compongono il **COMITATO ESECUTIVO**. Il Datore di lavoro può procedere ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008 alla delega di funzioni con atto apposito, in caso di atto/i di delega, quest'ultima/e sarà/saranno allegate al MOG. Al momento della stesura del presente modello tale potere di delega non è stato esercitato.
- c. Il **Responsabile ambientale** è il Presidente del Consorzio così come previsto dal D.lgs. 152/06 il quale non ha al momento della stesura del presente documento delegato nessuna delle attività a proprio carico.
- d. Il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, svolge le funzioni ed i compiti di cui alla Legge n. 190 del 2012, ed in particolare:
 - a. elaborazione e/o aggiornamento del PTPC;
 - b. vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
 - c. verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità;
 - d. proposta di modifica del PTPCT quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente.

1.9 Le opere, le attività e di processi gestionali economici e finanziari

Le opere, di qualunque tipo ed entità, sono parte integrante e costitutiva delle attività consortili, determinanti per la continuità della funzionalità prima descritta che tende a rendere il territorio vivibile, quindi come condizione obbligata per il nostro, così come per tutti gli altri comprensori della Lombardia e del Paese. L'opera però, non deve essere tradotta solo nella materializzazione di un lavoro, ma in tutte le successive continue adempienze propedeutiche alla sua funzionalità. Questa, infatti, va pensata utile nel tempo sulla base della conoscenza delle effettive necessità, va progettata, affidata, eseguita e collaudata. Nel corso della sua durata va esercitata affinché la sua presenza sia efficacemente utile, magari anticipando gli eventi naturali (monitoraggio e previsione), va infine mantenuta per una efficacia continua (manutenzione ordinaria) e nel tempo (manutenzione straordinaria) ovvero, conformata alle nuove necessità (manutenzione di trasformazione) ovvero ancora, va eseguita ex novo per aderire alle inevitabili trasformazioni del territorio, non presenti in origine e, magari, nemmeno ipotizzabili. Il Consorzio sviluppa la "filiera" dell'opera ed adempienze connesse, interamente al proprio interno, quindi dalla progettazione all'esecuzione, all'esercizio e mantenimento a beneficio di tutti i soci: irrigui, termoelettrici, idroelettrici, ittici ed urbani. Queste attività vengono svolte su base convenzionale in qualità di soggetto attuatore, anche per altri Enti, ovvero, AIPo, Comuni, Province e Regione, quest'ultima generalmente per adempienze collegate al reticolo principale. Gli Enti pubblici in particolare, se non provvisti di un organico sufficiente e/o adeguato hanno l'obbligo di rivolgersi per dette adempienze anche ai Consorzi così come previsto dal Dlgs 163/2006 come modificato parzialmente dai Dlgs n.50/2016 e n.56/2017 e relativo regolamento; i Consorzi stessi, come previsto dalla dgr n.X/427 del 19 luglio 2013 e confermato dal parere ANAC AG 1/12 del 18 aprile 2012, applicano in Lombardia un'aliquota omnicomprensiva del 10% sull'ammontare dei lavori ed opere, da rendicontare di volta in volta a consuntivo. Inoltre per la particolare attitudine e preparazione dei tecnici consortili è attiva da tempo una organizzazione specificatamente istituita per volontà dell'Amministrazione: il MoPAI (Monitoraggio, previsione, allerta idrometeorologica); questo tipo di servizio al territorio caratterizza il nostro ente, è infatti circostanza poco ricorrente nell'ambito della bonifica, ed è rivolto generalmente agli enti locali per la predisposizione organizzata di azioni finalizzate a ridurre il rischio idraulico, circostanza ormai frequente nel nostro territorio, soprattutto all'interno dei centri urbani; la regolamentazione avviene in via convenzionale, come convenzionalmente si regolano i rapporti che occasionalmente si stabiliscono con utenze (possono essere società, singoli privati e/o enti pubblici) che abbisognano di affidare al Consorzio alcune adempienze progettuali e/o realizzative. Va infine ricordata la già

accennata attività di "regolatoria" idraulica delle utenze irrigue, abbastanza usuale nel bacino del fiume Po; essa consiste sostanzialmente nella gestione tecnica e/o amministrativa del corso d'acqua con funzione di bonifica, ma, di natura privata essendo la superficie di sedime occupata in servitù di transito d'acquedotto; il relativo costo viene ripartito tra gli utenti proporzionalmente alla portata di pertinenza ovvero alla superficie sottesa corrispondendo una percentuale sui costi quale di rimborso al consorzio, tutto ciò in forte analogia alla gestione dei condomini residenziali. Tutte queste mansioni, oltreché da esercitate esclusivamente all'interno del comprensorio consortile (perimetrazione definita con D.G.R. n. IX/2994 del 08-02-2012) sono di natura istituzionale, ovvero, previste tanto dalla l.r.31/2008 quanto dallo Statuto Consortile, adottato con delibera del CdA 42/419 del 2 luglio 12 ed approvato dalla regione Lombardia con dgr n.IX/74156 del 10 ottobre 2012.


I processi consortili quindi si affidano a risorse finanziarie che non sono di sola provenienza consociativa anche se, in definitiva, ogni entrata concorre alla riduzione delle quote consociative stesse. La distinzione dell'origine delle risorse è importante per l'argomento in oggetto sia nei riguardi dei procedimenti di affidamento e spesa che per le ricorrenze ai reati previsti dal Dlgs 231/2001. Rimandando al bilancio consortile (previsione e consuntivo) per un approfondimento più dettagliato, per la circostanza è sufficiente richiamare alcuni principi gestionali amministrativi, ovvero:

- 1- Il Consorzio di bonifica, in quanto tale, si affida ad una gestione finanziaria sulla base del bilancio di previsione a pareggio. Con il consuntivo può determinarsi comunque un avanzo o un disavanzo che tuttavia, deve essere reinvestito o reintegrato nell'esercizio successivo. Nella circostanza avanzo o disavanzo, ancorché relativamente contenuti, sono ammessi per l'impossibilità pratica di determinare con esattezza i costi operativi e gestionali essendo alcuni strettamente connessi all'andamento meteorologico dell'annata. In ogni caso, in uno o più esercizi le uscite si pareggiano con le entrate.
- 2- I flussi finanziari possono distinguersi in due grandi categorie: quelli pubblici e quelli privati. Sono pubblici quelli provenienti da Enti di tale natura e la loro gestione avviene secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, servizi, forniture di cui al decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm. ii.. Sono privati tutti gli altri, ovvero, quelli propri associativi e/o originati dalle attività istituzionali di cui alla l.r. 31/2008 smi.
- 3- Le risorse finanziarie private a loro volta si distinguono tra quelle riconducibili alla gestione delle utenze (esclusa l'aliquota di rimborso delle spese di amministrazione) e tutte le altre. Le prime, analoghe ad una partita di giro, sono la somma dei costi di esercizio o più delle utenze gestite e, in quanto tali, appartengono ad ogni singola utenza che ne decide le destinazioni assumendone tutti i relativi oneri; ciò da luogo alla natura privatistica della

relativa gestione economica finanziaria. Le seconde risorse finanziarie, pur essendo di provenienza privata, vengono gestite secondo il citato codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., la loro natura se non pubblica è da intendersi infatti "plurale" quindi opportunamente assoggettabile ai rigorosi criteri del codice stesso che assicura la migliore attuazione della trasparenza.

- 4- La distinzione di cui sopra non viene considerata nel presente modello. Infatti, tutte le procedure previste in applicazione del modello stesso secondo le prescrizioni del Dlgs 231/2001 vengono attuate indipendentemente dalla circostanza che l'eventuale reato possa essere commesso a vantaggio del Consorzio tutto, ovvero, di un ristretto numero dei suoi componenti, nella fattispecie l'Utenza.

Compendio di bonifica e di irrigazione in Lombardia




- 1 - Lomellina - Oltrepo (Compendio Interregionale)
- 2 - Est Ticino Villorresi
- 3 - Muzza
- 4 - Media Pianura Bergamasca

- 5 - Adda - Oglio
- 6 - Oglio - Mella
- 7 - Mella e Chiese
- 8 - Destra Mincio (Compendio Interregionale)

- 9 - Laghi di Mantova (Compendio Interregionale)
- 10 - Navarolo
- 11 - Terre edei Gonzaga in destra Po (Compendio Interregionale)
- 12 - Burana (Compendio Interregionale)

TERRITORI IRRIGUI PRINCIPALI



PORTATE AI BACINI DIRETTI

Bacino	Portate di concessione (mc/sec)	Portate nette (mc/sec)
1A	1,50	1,29
1B	31,00	26,66
2A	44,50	38,27
3A	33,00	28,40

Legenda:

- idrografia
- Canale Muzza

Bacini irrigui diretti:

Bacino	Sup. lorda territoriale (ha)
1A	2.163
1B	16.084
2A	21.721
3A	16.860


Bacini irrigui indiretti:

Bacino	Sup. lorda territoriale (ha)
3B	2.476
2B	14.178

Bacini irrigui indiretti esterni:

Bacino	Sup. lorda territoriale (ha)
Cavo Marocco	20.994
Roggia Cusani	4.097

Sup. territoriale extra comprensorio irrigata Marocco + Cusani (ha) = circa 10.000




Sono sessantanove i comuni appartenenti all'area comprensoriale. Cinquantatré in provincia di Lodi, tredici in quella di Milano e tre in quella di Cremona.

COMUNI	SUPERFICIE TOTALE IN ha	SUPERFICIE COMPENSORIALE IN ha	%	PROV.
1 CASSANO D'ADDA	1.851	250	13,51%	MILANO 13 COMUNI 62,49 Km²
2 COLTURANO	425	42	9,88%	
3 DRESANO	350	350	100,00%	
4 LISCATE	935	250	26,74%	
5 MEDIGLIA	2.186	140	6,40%	
6 MELEGNANO	493	83	16,84%	
7 PAULLO	890	890	100,00%	
8 SAN COLOMBANO AL LAMBRO	1.638	10	0,61%	
9 SAN ZENONE AL LAMBRO	728	728	100,00%	
10 SETTALA	1.750	880	50,29%	
11 TRIBIANO	698	480	68,77%	
12 TRUCCAZZANO	2.215	1.580	71,33%	
13 VIZZOLO PREDABISSI	566	566	100,00%	
14 BERTONICO	2.022	2.022	100,00%	LODI 53 COMUNI 661,10 Km²
15 BOFFALORA D'ADDA	834	60	7,19%	
16 BORGHETTO LODIGIANO	2.355	2.355	100,00%	
17 BORGO S.GIOVANNI	764	764	100,00%	
18 BREMBIO	1.685	1.685	100,00%	
19 CAMAIRAGO	1.285	1.285	100,00%	
20 CASALMAIOCCO	474	474	100,00%	
21 CASALPUSTERLENGO	2.560	2.560	100,00%	
22 CASELLE LANDI	2.594	2.594	100,00%	
23 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	2.041	2.041	100,00%	
24 CASTIGLIONE D'ADDA	1.311	1.311	100,00%	
25 CAVACURTA	706	706	100,00%	
26 CAVENAGO D'ADDA	1.615	1.615	100,00%	
27 CERVIGNANO D'ADDA	411	411	100,00%	
28 CODOGNO	2.086	2.086	100,00%	
29 COMAZZO	1.268	958	75,55%	
30 CORNEGLIANO LAUDENSE	565	565	100,00%	
31 CORNO GIOVINE	986	986	100,00%	
32 CORNOVECCHIO	650	650	100,00%	
33 CORTE PALASIO	1.562	300	19,21%	
34 FOMBIO	745	745	100,00%	
35 GALGAGNANO	598	598	100,00%	
36 GUARDAMIGLIO	1.029	1.029	100,00%	
37 LIVRAGA	1.216	1.216	100,00%	
38 LODI	4.142	2.660	64,22%	
39 LODIVECCHIO	1.602	1.602	100,00%	
40 MACCASTORNA	570	570	100,00%	
41 MAIRAGO	1.138	1.138	100,00%	
42 MALEO	2.002	2.002	100,00%	
43 MASSALENGO	854	854	100,00%	
44 MELETI	737	737	100,00%	
45 MERLINO	1.089	849	77,96%	
46 MONTANASO LOMBARDO	963	963	100,00%	
47 MULAZZANO	1.554	1.554	100,00%	
48 ORIO LITTA	990	990	100,00%	
49 OSPEDALETTO LODIGIANO	844	844	100,00%	
50 OSSAGO LODIGIANO	1.172	1.172	100,00%	
51 PIEVE FISSIRAGA	1.213	1.213	100,00%	
52 SALERANO	430	100	23,26%	
53 SAN FIORANO	895	895	100,00%	
54 SAN MARTINO IN STRADA	1.311	1.311	100,00%	
55 SAN ROCCO AL PORTO	3.059	3.059	100,00%	
56 SANT'ANGELO LODIGIANO	2.001	270	13,49%	
57 SANTO STEFANO LODIGIANO	1.041	1.041	100,00%	
58 SECUGNAGO	669	669	100,00%	
59 SENNA LODIGIANA	2.685	2.685	100,00%	
60 SOMAGLIA	2.092	2.092	100,00%	
61 SORDIO	281	281	100,00%	
62 TAVAZZANO	1.623	1.623	100,00%	
63 TERRANOVA DEI PASSERINI	1.123	1.123	100,00%	
64 TURANO LODIGIANO	1.614	1.614	100,00%	
65 VILLANOVA DEL SILLARO	1.382	1.382	100,00%	
66 ZELO BUON PERSICO	1.871	1.801	96,26%	
67 PIZZIGHETTONE	3.206	150	4,68%	CREMONA 3 COMUNI 3,31 Km²
68 RIVOLTA D'ADDA	2.992	81	2,71%	
69 SPINO D'ADDA	1.987	100	5,03%	

1.10 Struttura Consorzio – Organigramma

La struttura organizzativa dell'Ente è sintetizzata attraverso l'organigramma rappresentato nella seguente figura:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSORTILE



PARTE SECONDA - RISCHIO DELLE ATTIVITA', PROCEDURE e DESTINATARI

La parte seconda è rivolta alla individuazione delle attività a rischio, ovvero, quelle che possono in misura più o meno probabile far scaturire i reati potenzialmente ascrivibili alla responsabilità amministrativa indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e successive integrazioni.

2.1 Metodologia per l'individuazione delle attività a rischio

Ai reati ascrivibili alla responsabilità amministrativa possono corrispondere attività, tra quelle svolte dal consorzio, con possibilità di avvenimento più o meno elevato, ovvero, viceversa, ogni attività possiede un potenziale livello di rischio nei confronti dei reati individuati dal Dlgs 2312/2001.

In considerazione delle modifiche intervenute nell'elenco dei reati presupposto di cui al Dlgs n.231 del 8-6-2001, il Consorzio ha deciso di attuare una nuova analisi dei rischi.

La nuova analisi ha comportato la creazione di un gruppo di lavoro che ha provveduto a predisporre e somministrare un questionario a diverse figure del Consorzio, tra le quali: il Direttore Generale, i dirigenti, al RSSP e ad alcuni funzionari dipendenti sia dell'area tecnica che amministrativa.

Il risultato dell'analisi svolta è riportato in una **prima tabella**, che ha il duplice scopo di individuare le famiglie di reato non applicabili alle attività del Consorzio e di evidenziare il profilo di rischio per famiglie di reato del Consorzio.

La tabella ha quindi una funzione riepilogativa riportando il valore intrinseco di rischio, ovvero legato alle attività svolte dal Consorzio.

Per la valutazione dei livelli di rischio è stato utilizzato il seguente metodo:

n/a=Non Applicabile, situazione in cui non risulterebbe la possibilità materiale di commettere le azioni illecite previste;

B=Basso, situazione in cui non è totalmente escludibile che detto rischio possa essere riscontrato;

M=Medio, situazione con probabilità non trascurabile ancorché non rilevante, ma comunque sottoposta a ulteriore valutazione specifica;

A=Alto, cosa in cui la probabilità di azione illecite è significativa e degna di approfondita attenzione.

Per tutti i reati appartenenti alle famiglie di rischio non applicabili (n/a) è stata spiegata la motivazione.

Per i reati classificati appartenenti alle famiglie di rischio Basso (B) sono stati elencati i reati applicabili e le aree di rischio nelle quali il reato potrebbe essere compiuto.

Per quanto riguarda le famiglie di reato che l'analisi ha evidenziato con un valore Medio (M) o Alto (A) si è proceduto con una valutazione dettagliata delle modalità attraverso le quali si potrebbero manifestare i rischi di commissione di reati.

La risultante indagine, effettuata attraverso una ulteriore approfondita analisi con interviste da parte del professionista incaricato di sviluppare le parti speciali del modello, viene riportata in una **seconda tabella** (suddivisa in sezioni, una per ogni famiglia di reato) nella quale vengono esaminati il rischio intrinseco (R) e il rischio attuale (RA) per ogni singola attività. Nella valutazione indicata è stato analizzato l'eventuale rischio (intrinseco e attuale) che l'evento può avere sul Consorzio.

Il valore di rischio attribuito a queste famiglie nella tabella 1 è lo stesso dell'attività di rischio intrinseco più alta della famiglia della seconda tabella.

Il rischio intrinseco (R) è il prodotto della probabilità intrinseca (P) che l'evento possa avvenire per l'impatto (I) che tale fatto ha sul Consorzio, cioè:

$$R=P*I$$

Il rischio attuale (RA) è il prodotto della probabilità attuale (PA) che l'evento possa verificarsi per l'impatto (I) che lo stesso evento ha sul Consorzio, cioè:

$$RA=PA*I$$

Di seguito si elencano i criteri e le valutazioni da tenere in considerazione per assegnare i valori da 1 a 4 alla Probabilità e all'Impatto:

Probabilità intrinseca: Il fatto è già accaduto? Se sì quante volte?

L'attività è normata da leggi cogenti?

Con quale frequenza è effettuata l'attività?

Probabilità attuale: Sono attuate procedure/regolamenti (volontari) che regolano l'attività?

Sono attuati controlli specifici sull'attività?

Sono presenti altre misure organizzative?

Impatto: Conseguenze reputazionali

Sanzioni pecuniarie (quote)

Sanzioni interdittive

Di seguito si riportano le scale di valori utilizzate per la **Probabilità (P e PA)** e per l'**Impatto (I)**:

Probabilità

Scala di valori per la P (sia intrinseca che attuale)	
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente probabile

Impatto

Scala di valori per la I	
1	Lieve
2	Rilevante
3	Critico (sanzione pecuniaria fino a 400 quote)
4	Molto Critico (pecuniaria sopra 400 quote e/o sanzione interdittiva)

Considerato l'impatto reputazionale l'avvio di un processo per responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01 per il Consorzio, il gruppo di lavoro ha deciso di non considerare i livelli di impatto 1 e

2, in quanto il Consorzio ritiene l'aspetto reputazionale molto importante. Di seguito si riportano i livelli di rischio:

LIVELLO DI RISCHIO			
Probabilità	Impatto		
	valori	3	4
	1	3	4
	2	6	8
	3	9	12
	4	12	16

Dove:

R = 3 o 4 (basso)

R = 6 o 8 (medio)

R = 9, 12 o 16 (alto)

La tabella sopra riportata è utilizzata sia per la valutazione del livello di rischio intrinseco che per il livello di rischio attuale.

2.2 Risultato analisi valutazione

Di seguito si riporta la prima tabella riepilogativa del reato o della famiglia di reati aggiornata alla data del 9 marzo 2022 dove viene indicata la valutazione del rischio per famiglie di reati, che ha unicamente una funzione riepilogativa e riporta il valore di rischio intrinseco delle famiglie di reato. La scala di valori utilizzata per la valutazione del rischio è così composta: n/a=Non Applicabile; B=Basso; M=Medio; A=Alto.

(ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 09 marzo 2022, n. 22)

CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Tabella 1 - VALUTAZIONE DEL RICHIO PER FAMIGLIE DI REATO

Art. D.lgs. 231/01	Descrizione	RISCHIO INTRINSECO	NOTE
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	MEDIO	Vedi tabella 2 Art. 24
Art.24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	BASSO	<p>Reati ipotizzabili: È realizzabile in via ipotetica la falsificazione di documenti informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.) associato ai seguenti reati: Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.). Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.). Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).</p> <p>Aree a rischio Gestione autorizzazioni, gestione archivi (es. verbali RUP, contabilità di cantiere, verbali commissioni gara, ecc.).</p>

Art.24 ter	Delitti di criminalità organizzata	BASSO	Reati ipotizzabili: È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Aree a rischio Gestione dei finanziamenti pubblici, scelta e gestione dei fornitori (con particolare riguardo alle ditte che operano per il Consorzio in cantieri, nella gestione dei sub-appalti, nella gestione dei rifiuti, ecc.), Gestione delle assunzioni del personale.
Art.25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso di ufficio	MEDIO	Vedi tabella 2 Art. 25
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	n/a	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte dal Consorzio, che non possono avere attinenza con i reati previsti da quest'articolo.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	n/a	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte dal Consorzio, in quanto l'attività istituzionale svolta non è in un mercato concorrenziale. Infine, l'acqua gestita dal Consorzio non è destinata al consumo umano.

Art.25 ter	Reati societari	BASSO	<p>Reati ipotizzabili false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati di bilancio; fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); impedito controllo (art. 2525 c.c.) nel confronto del revisore dei conti o dell'assemblea; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</p> <p>Aree a rischio Controlli del revisore dei conti; redazione del bilancio, rendicontazioni periodiche, registrazioni contabili, gestione controlli ANAC (ex AVCP), gestione controlli garante privacy.</p>
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	n/a	Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio nullo o non applicabile.
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	n/a	Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio nullo o non applicabile.
Art.25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	BASSO	<p>Reati ipotizzabili Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Il consorzio potrebbe incorrere nei reati indicato in concorso con fornitori, qual ora questi ultimi non rispettassero le</p>

			<p>retribuzioni definite dai contratti nazionali, le norme di sicurezza, gli orari di lavoro, e il Consorzio omettesse di effettuare i dovuti controlli pur di avere un vantaggio economico nell'esecuzione del lavoro.</p> <p>Aree a rischio Scelta dei fornitori, redazione dei contratti con fornitori di lavori e servizi; controlli in fase di esecuzione di lavori e servizi sul personale utilizzato dalla ditta esecutrice.</p>
Art.25 sexies	Abusi di mercato	n/a	<p>Stante le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile. Infatti si ritiene che i vertici del Consorzio, considerate le attività che svolgono, non vengano in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre, il Consorzio non ha partecipazioni in Società emittenti strumenti finanziari. Infine il Consorzio non emette strumenti finanziari.</p>
Art.25 septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO	Vedi tabella 2 Art. 25-septies

<p>Art.25 octies</p>	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.</p>	<p>BASSO</p>	<p>Reati ipotizzabili Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) Aree a rischio Contabilizzazione di fatture emesse o ricevute; gestione attrezzature dei cespiti, acquisto di mezzi, gestione del denaro contante/pagamenti in contanti.</p>
<p>Art.25 octies.1</p>	<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p>n/a</p>	<p>Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile, non si ravvede neanche ipoteticamente quale possa essere il vantaggio per il Consorzio, nel caso in cui venga commesso un reato previsto in questo articolo del D.lgs. 231/01.</p>
<p>Art.25 novies</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<p>BASSO</p>	<p>Reati ipotizzabili Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. 633/41). Utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi. Aree a rischio Gestione delle strutture informatiche consortili e utilizzo di software per svolgere le attività del Consorzio. Gestione della comunicazione.</p>

Art.25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	BASSO	Reati ipotizzabili Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Aree a Rischio Gestione del personale, gestione delle attività di controllo da parte dell'autorità competente in fase di indagine; gestione dei procedimenti penali, civili ed amministrativi nei confronti del Consorzio.
Art.25 undecies	Reati ambientali	ALTO	Vedi tabella 2 Art. 25-undecies
Art.25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	Reati ipotizzabili Disposizioni contro l'immigrazione clandestine (art. 22 D.lgs. 286/98). Aree a rischio Assunzione del personale extracomunitario, gestione degli scadenziari e aggiornamento dei permessi di soggiorno, gestione dei contratti con ditte per servizi e lavori.
Art.25 terdecies	Razzismo e xenofobia	n/a	Considerate le attività del Consorzio, il reato previsto in questo articolo è da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art.25 quaterdecies	Frode in composizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	n/a	Considerate le attività del Consorzio, il reato previsto in questo articolo è da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.

<p>Art.25 quinquiesdecies</p>	<p>Reati tributari</p>	<p>BASSO</p>	<p>Reati ipotizzabili Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000) Aree a rischio Ciclo passivo e calcolo delle imposte, gestione delle note spese, determinazione di crediti di imposta, pagamento delle imposte.</p>
<p>Art.25 sexiesdecies</p>	<p>Contrabbando</p>	<p>n/a</p>	<p>Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.</p>
<p>Art. 25- septiesdecies</p>	<p>Delitti contro il patrimonio culturale</p>	<p>n/a</p>	<p>Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile, non si ravvede neanche ipoteticamente quale possa essere il vantaggio per il Consorzio, nel caso in cui venga commesso un reato previsto in questo articolo del D.lgs. 231/01.</p>

Art. 25- duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	n/a	Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile, non si ravvede neanche ipoteticamente quale possa essere il vantaggio per il Consorzio, nel caso in cui venga commesso un reato previsto in questo articolo del D.lgs. 231/01.
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10	Reati transnazionali	n/a	Considerate le attività del Consorzio e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

Di seguito si riportano le famiglie di reato con valutazione N/A:

Art.25-bis: le azioni di contraffazione di monete, banconote, valori bollati, carte di credito ecc, sono escludibili dalle possibilità di ambito consortile.

Art.25-bis1: le azioni illecite contro l'industria ed il commercio sono escludibili dalle possibilità di ambito consortile in quanto all'interno della quale non sussistendo ne l'attività produttiva industriale ne la commercializzazione di prodotti.

Art.25 quater: i delitti con finalità di terrorismo sono escludibili dall'ambito consortile non essendovi alcuna possibilità di vantaggio da parte dell'ente.

Art.25 quater1: le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono escludibili dall'ambito consortile non essendovi alcuna possibilità di vantaggio da parte dell'ente.

Art.25 sexies: gli abusi di mercato sono escludibili dall'ambito consortile in quanto l'ente non appartiene alla sfera commerciale.

Art.25 octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art.25 terdecies: i reati di razzismo e xenofobia pur non essendo escludibili a priori, sono inverosimilmente effettuabili nella organizzazione consortile, in particolare è difficilmente individuabile una contestuale utilità per l'ente.

Art.25 quaterdecies: la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono escludibili a priori in quanto non presenti tra le attività consortili.

Art.25 sexiesdecies: la sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine è escludibile dalle possibilità in ambito consortile.

Art.25 septies: Delitti contro il patrimonio individuale;

Art.25 duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il Consorzio a seguito del risultato emerso dall'analisi dei rischi ha stabilito di procedere con un'analisi più approfondita e alla creazione di parti speciali per le seguenti famiglie di reato:

Parte Speciale A

- **Art.24** Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- **Art.25** Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Parte Speciale B

- **Art.25 septies** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Parte Speciale C

- **Art.25 undecies** Reati ambientali.

Per le famiglie di rischio Basso (B) sono elencati, nella tabella sopra riportata, i reati applicabili e le aree di rischio nelle quali il reato potrebbe essere compiuto.

Per le famiglie di reato a rischio basso (B), il Consorzio ha deciso di inserire nel proprio codice etico regole di comportamento per evitare la commissione di queste tipologie di reato.

2.3 Struttura del Modello

A seguito delle decisioni prese dal Consorzio MBL, il Modello si compone principalmente dei seguenti documenti:

- ❖ **Analisi dei rischi:** documento, come sopra richiamato, propedeutico alla redazione del Modello, all'interno della quale viene effettuata un'analisi dei rischi in funzione dei processi/attività e dell'organizzazione aziendale oltre che dei presidi esistenti;
- ❖ **"Parte Generale":** documento che illustra i contenuti del D.Lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso;
- ❖ **"Parte Speciale":** documento dedicato alle specifiche tipologie di reato, come individuate al termine dell'analisi dei rischi sopra indicata. Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo, per i destinatari individuati, di adottare regole di condotta conformi a quanto definito dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e considerati come astrattamente rilevanti, sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte dal Consorzio.

Sulla base dell'analisi dei rischi il Consorzio ha deciso di predisporre le seguenti Parti Speciali:

- **Parte speciale A:** Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico e Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- **Parte speciale B:** Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte speciale C:** Art. 25 undecies – Reati ambientali.

Per tutte le Parti Speciali sono indicati:

1. descrizione dei reati considerati applicabili;
2. aree a rischio commissione reato;
3. il personale che potrebbe commettere il reato;
4. protocolli generali e specifici atti ad impedire la commissione dei reati.

- ❖ **Codice Etico e di comportamento:** documento contenente l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta cui devono ispirarsi tutti coloro che operano, collaborano e agiscono per il Consorzio.

Il Consorzio si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, il Consorzio valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

2.4 Destinatari del Modello

Il Modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e di Comportamento, si applica agli amministratori, al revisore, a tutto il personale dipendente di MBL e a tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con il Consorzio.

2.5 Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati

Il presente Modello ed il Codice Etico e di comportamento possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente modello, e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

PARTE TERZA: L'ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, FUNZIONI E POTERI

3.1 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): ruolo e requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo del Consorzio, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- 1. autonomia e indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Consorzio e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative. Nel caso di un componente interno quest'ultimo non dovrà ricoprire ruoli in aree ad elevato rischio. L'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff, come meglio si dirà in seguito, con il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
- 2. molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Sono pertanto richieste almeno capacità di auditing, competenze giuridiche, competenze consulenziali e competenze di organizzazione aziendale.
- 3. continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

D.lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione stia valutando la nomina, quale componente dell'Organismo di Vigilanza, DI un soggetto che abbia legami di parentela con un membro del Consiglio di Amministrazioni o di vertice del Consorzio o che si trovi in conflitto di interesse con il Consorzio o con membri del C.d.A. o con personale di vertice del Consorzio, deve porre particolare attenzione alla circostanza e se decidesse di provvedere alla nomina l'atto deliberativo deve contenere le motivazioni della scelta.

3.2 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): nomina, composizione e revoca

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, il Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per un periodo di durata di tre anni ed eventualmente in "prorogatio" fino a nomina del nuovo OdV. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un segretario in modo da facilitare le relazioni con la struttura del Consorzio.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore dei Conti.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata di MBL, il Consorzio ha ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica, che garantisce i requisiti sopra indicati;
- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;

- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di riunione;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV e l'OdV può chiedere di essere ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo riterrà motivando la richiesta.

3.3 Modalità di relazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi consortili

Si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata da verbali e che eventuali attività richieste al Consorzio siano comunicate dall'OdV o dalla funzione di segreteria eventualmente messa a disposizione.

Una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza produrrà una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza segnala inoltre tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione possibili situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito che emergano dalla propria attività di controllo ai sensi del Decreto, affinché il responsabile possa valutarne la rilevanza nell'ambito di propria competenza.

3.4 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo: poteri e funzioni

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così elencate:

- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello**, in funzione della tipologia di attività e alle caratteristiche del Consorzio, al fine di evitare situazioni di realizzazione di reati;
- **Vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nell'analizzare la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello attuato.

Tutto ciò richiede un'attività di verifica e aggiornamento del Modello, dovuta sia a cambiamenti all'interno del Consorzio, sia a possibili variazioni del Decreto.

L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non ha incarichi operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente. Per un appropriato svolgimento delle funzioni sopraelencate l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative.

Esso, infatti, ha facoltà di:

- avviare le procedure di controllo attraverso apposite disposizioni od ordini di servizio;
- eseguire verifiche periodiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni e, se necessario, all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- attuare indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere la conoscenza dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria per il funzionamento del modello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc.).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- avere accesso a qualsiasi documento del Consorzio rilevante per lo svolgimento dell'attività attribuita all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- fare ricorso a consulenti esterni di comprovata professionalità, se dovesse ritenerlo necessario, per il compimento delle attività di controllo e verifica;

- disporre che i responsabili delle funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie a loro richieste per individuare aspetti rilevanti connessi alle varie attività svolte ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni delle eventuali violazioni del Codice Etico e di Comportamento e del Modello. Altresì, così come ampiamente trattato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2022, all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate le segnalazioni relative all'Istituto del Whistleblowing.

Si è provveduto a creare la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: odv@muzza.it nel rispetto della riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante. In particolare, l'indirizzo di posta individuato è un "alias" che l'unica funzione di reindirizzare il messaggio alla casella di posta inserita nell'elenco. Pertanto, nessun messaggio è conservato nei server del Consorzio. Gli indirizzi ammessi nella lista di distribuzione della indirizzo mail dell'OdV sono solo quelli privati dei componenti dell'OdV e del segretario se ritenuto necessario.

Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e tutti coloro che intrattengono relazioni con il Consorzio sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione - in merito a qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico e di Comportamento in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante in tal senso.

Tutti i soggetti sopraelencati sono tenuti a inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni inerenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi inquirenti relative a quanto ricompreso nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico e di Comportamento;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati oggetto del Modello;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto a quanto ricompreso nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico e di Comportamento;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e di Comportamento e ai protocolli del Modello.

All'OdV le segnalazioni devono pervenire preferibilmente in forma non anonima, per poter dare seguito al meglio alla pratica. Se la segnalazione fosse anonima, il Consorzio consiglia di individuare una modalità che possa permettere di contattare il segnalante da parte dell'OdV per poter terminare la raccolta delle informazioni al fine di poter dare seguito alla pratica. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza opera in maniera da disincentivare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione della persona che ha effettuato la segnalazione e in modo da tutelarne l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente. L'Organismo di Vigilanza può inoltre chiedere ai Responsabili di trasmettergli report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti).

3.6 Tutela del segnalante

Il Consorzio definisce idoneo al fine di tutelare la riservatezza della segnalazione e del segnalante l'istituzione dell'apposito indirizzo di posta elettronica, al quale abbia accesso solo l'OdV stesso.

Per l'archivio della documentazione cartacea (verbali ispettivi, istruttorie, raccolta di segnalazioni, mail ecc.) il Consorzio mette a disposizione apposito armadio dotato di chiave. La chiave dovrà essere custodita dall'OdV e dal segretario (se previsto). Per quanto concerne l'archivio elettronico dei documenti dell'OdV, il Consorzio vieta l'utilizzo dei server di sua proprietà, e chiede all'OdV l'utilizzo di supporti esterni (es. chiavette USB o hard disk personali). La gestione di questi supporti è in capo all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio. L'art.6 c. 2-quater del D.Lgs. 231/01, modificato con la L.179 del 2017, precisa inoltre come il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come sono nulli i mutamenti di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Nel medesimo comma è previsto

che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In apposita procedura allegata al modello vengono descritte le modalità operative che il segnalatore deve adottare per:

- effettuare la segnalazione, compreso l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare;
- tutelarsi in caso subisca licenziamento, sanzioni e più in generale discriminazioni a causa della segnalazione effettuata.

Tale procedura è ben descritta all'interno del capitolo dedicato all'istituto del Whistleblowing inserito nel piano triennale sopra indicato.

PARTE QUARTA: FORMAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente

Il Consorzio dà diffusione della documentazione relativa al Codice Etico e di comportamento e del Modello Organizzativo. Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello sugli elementi del D. Lgs. 231/2001, sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere attuate per prevenire i rischi di reato, il Consorzio attua un'attività formativa obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano nel Consorzio e/o agiscono per conto di esso.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con il Consorzio (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e per tutti i neoassunti), mediante illustrazione di:

- accenni al D.lgs 231/01
- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- il sistema sanzionatorio.

In caso di cambiamenti importanti, sarà predisposta una nota di aggiornamento.

La formazione avviene attraverso appositi corsi e il Consorzio ha individuato due livelli di formazione rivolte al personale.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti (personale non dirigente, non responsabili e non operante in aree sensibili) che operano per il Consorzio (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neoassunti) avente ad oggetto:

- Codice Etico e di Comportamento
- Cenni al D.lgs. 231/01
- Cenni del Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- Sistema sanzionatorio.

In caso di cambiamenti significativi, sarà valutato eventualmente anche con l'Organismo di Vigilanza la necessità di effettuare nuovamente la formazione/informazione ed in caso, si procederà almeno con una comunicazione riguardante i punti di cui al punto precedente.

Formazione/informazione iniziale rivolta ai dirigenti, ai responsabili e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neoassunti), verrà eseguita mediante illustrazione di:

- introduzione al D. Lgs.231/2001
- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo Parte generale
- il Modello Organizzativo Parte Speciale
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo dei responsabili.

Successivamente, con cadenza biennale o in presenza di importanti modifiche che possano avere impatto sul Codice Etico e di Comportamento e/o sul Modello, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Codice Etico e di Comportamento/Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

Al termine del corso di formazione, verrà verificato il livello di apprendimento dei corsisti tramite la somministrazione di un test con la spiegazione degli errori commessi. Nel caso il personale non dovesse raggiungere almeno il 70% delle risposte esatte, il test il corso dovrà essere ripetuto. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene organizzata dal responsabile del personale in coordinamento con l'ODV e tenuta da esperti in materia. Tutta la documentazione è archiviata dal responsabile del personale.

PARTE QUINTA: RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

5.1 Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti

Ciascun soggetto con funzioni di responsabilità nel Consorzio ha il dovere di rilevare eventuali violazioni del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento da parte dei dipendenti che operano all'interno del proprio ambito di responsabilità.

Inoltre, spetta alla Direzione Generale rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di Dirigente delle aree organizzative alle proprie dipendenze e spetta al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente rilevare eventuali violazioni del Direttore Generale al presente Modello Organizzativo e al Codice Etico e di Comportamento.

Resta comunque inteso che i vertici dell'organizzazione possono individuare qualsiasi violazione anche di personale non alle proprie dirette dipendenze.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun responsabile rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Comportamento da parte di coloro che hanno rapporti di collaborazione con il proprio ufficio.

Eventi o comportamenti che possano ritenersi violazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Rilevazione delle violazioni per gli organi istitutivi del Consorzio

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico di Comportamento attuate dall'organo amministrativo possono essere individuate anche dall'Organismo di Vigilanza che, qualora le rilevi, le segnalerà al Revisore Legale.

Qualora la violazione fosse ascrivibile al Revisore Legale, l'Organismo di Vigilanza la porterà a conoscenza dell'organo amministrativo.

5.4 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza dell'identità del segnalante

Qualunque persona venga a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscere l'identità del segnalante) è tenuto ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti.

5.5 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni o segnalazioni infondate

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti.

Stesso obbligo è applicato a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni dolose o infondate.

PARTE SESTA: ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

L'OdV prende in carico la segnalazione per la necessaria istruttoria e, a conclusione degli accertamenti, informa il segnalante sullo stato degli stessi e sull'esito.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante.

6.1 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'Organismo di Vigilanza svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero arrivarci riferite a qualunque evento relativo a violazioni del presente Modello e del Codice Etico di Comportamento.

Nel caso che gli eventi o i comportamenti siano soggetti a accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'ODV dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dall'interessato e potrà attendere l'esito degli stessi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello e/o del Codice Etico e di Comportamento al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza si adopera sempre al fine di evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche attraverso misure atte a recepire quanto previsto all'art.6 commi 2-bis, 2-ter e 2 - quater del D. Lgs.231/01, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente.

6.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi del Consorzio

In merito alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo o in relazione a qualunque circostanza che l'ODV stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento, L'Organismo di Vigilanza svolge una propria istruttoria.

Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'ODV dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e potrà aspettare l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria.

L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e/o Codice Etico e di comportamento al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, anche attraverso misure atte a recepire quanto previsto all'art.6 commi 2-bis, 2-ter e 2 -quater del D. Lgs.231/01, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente.

6.3 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

Alla conclusione dell'istruttoria, l'ODV, se ritiene fondata la violazione segnalata, propone all'organo amministrativo il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, sia esso un dipendente o un collaboratore/fornitore esterno. Nell'ipotesi di violazioni commesse dall'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza contatta il Revisore Legale affinché vengano adottati i provvedimenti necessari.

Nel caso di violazione commessa dal Revisore Legale, l'Organismo di Vigilanza segnala all'organo amministrativo l'accaduto ed eventualmente propone i provvedimenti da adottare. La parte informata può richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta.

Inoltre, l'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la segnalazione (solo in caso di infondatezza) o di trasmettere l'informativa al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, per le valutazioni del caso al fine di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta.

L'Organismo di Vigilanza e tutte le persone coinvolte nell'istruttoria hanno obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'istruttoria stessa.

PARTE SETTIMA: SISTEMA DISCIPLINARE

Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello e dal Codice Etico e di Comportamento è importante l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e delle disposizioni previste dal Modello stesso come, a puro titolo di esempio, le violazioni alla riservatezza delle segnalazioni così come la violazione dell'identità del segnalante (e la discriminazione dello stesso) o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del Consorzio, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento sono assunte autonomamente dall'Ente indipendentemente dalla valenza penalistica che eventuali condotte possano determinare.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse essere informato di infrazioni al Modello o del Codice Etico e di Comportamento, da mandato al Direttore Generale di avviare il procedimento di sanzione, con le modalità previste dal CCNL e dai regolamenti consortili, relazionando il CdA, che indica i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni al dipendente.

Spetta al CdA provvedere all'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni. Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dal Revisore Legale ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Vengono considerate violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori non dirigenti in violazione delle regole di comportamento stabilite nel presente Modello Organizzativo e/o Codice Etico di Comportamento sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti non dirigenti, esse integrano e non eccedono quelle previste dal CCNL applicato (settore consorzio di bonifica e miglioramento fondiario) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e la misura di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo all'esistenza di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- alla gravità del fatto considerata anche in relazione alla possibile sanzione che il Consorzio potrebbe ricevere a causa della violazione commessa;
- alle altre circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in armonia con le previsioni del sistema sanzionatorio previsto dal CCNL e con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari.

7.2 Rimprovero verbale o censura scritta

Viene applicata al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o attui nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio individuate un comportamento che non si attenga alle prescrizioni del Modello, che si ravvisi in tale comportamento un'inosservanza non grave delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio nei confronti dei propri dipendenti.

7.3 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo minimo previsto dal CCNL

Questa sanzione (non superiore 3 giorni) viene applicata al dipendente che:

- Più volte abbia violato le disposizioni interne previste o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, ravvisandosi in tali comportamenti un'inosservanza non grave delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio nei confronti dei propri dipendenti.
- Effettui segnalazioni infondate con colpa grave.
- Effettui, con colpa grave, segnalazioni infondate e/o utilizzi impropriamente e/o strumentalizzi la procedura di segnalazione.

7.4 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo massimo previsto dal CCNL

Questa sanzione (fino a 10 giorni) si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse del Consorzio, violi in modo non grave le previsioni del Modello stesso, ma arrecando comunque danno all'Ente o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della stessa.
- Effettui ripetutamente, con colpa grave, segnalazioni infondate e/o utilizzi impropriamente e/o strumentalizzi la procedura di segnalazione.
- Violi le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

7.5 Licenziamento con preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni e tale da recare un danno all'azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato.
- Effettua discriminazioni nei confronti del segnalante.
- Effettui segnalazioni infondate con dolo segnalazioni manifestamente false, diffamatorie e/o opportunistiche al solo scopo di danneggiare la reputazione del Consorzio;
- Viola ripetutamente le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

7.6 Licenziamento senza preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello e/o nel codice etico adottati ai sensi del D.lgs 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 231/01.

7.7 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico e di Comportamento o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, l'OdV provvederà ad informare il Presidente e conseguentemente il CdA, che provvederanno ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

7.8 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico e di Comportamento da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà, il Revisore Legale che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.9 Misure nei confronti del Revisore legale

Nel caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte di uno dei componenti del Revisore Legale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo amministrativo che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.10 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo. In questo senso è opportuno che i collaboratori esterni e i fornitori in genere accettino esplicitamente il Codice Etico.

